



Capitolato speciale d'appalto per la fornitura di arredi compatti per biblioteche, la movimentazione dei volumi (libri) ed il loro stoccaggio in idonei locali per la durata di 18 mesi.

CIG: 71676736DF

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di arredi compatti per biblioteche, la movimentazione dei volumi (libri) ed il loro stoccaggio in idonei locali messi a disposizione dall'appaltatore per la durata presunta di 18 mesi. In caso di necessità di proroga sarà stipulata apposita convenzione entro 3 mesi dalla scadenza. Il controllo dei volumi in entrata ed in uscita viene fatto congiuntamente all'Appaltatore e dalla Stazione appaltante. La responsabilità della custodia ed integrità dei volumi è a carico dell'appaltatore. Eventuali situazioni di danneggiamento dei volumi già in essere saranno documentate fotograficamente all'atto della loro dislocazione in uscita.

Il patrimonio librario della biblioteca occupa circa 4,5 km di scaffalature divise per collocazione, cui corrisponde un determinato argomento: (SC= Scienze naturali; BA= Botanica; IB=idrobiologia; MF =Matematica e Fisica; GG= Geologia e Geofisica; BG= Biologia generale; CF= Chimica e Fisica; AS= Anatomia; ES= Ecologia; ZG= Zoologia generale; SG= varia).

I volumi dei periodici sono larghi circa 20 cm, alti mediamente 30 cm, e vengono rilegati in volumi dal dorso di circa 3 cm. Sono da considerare diversamente le monografie le cui dimensioni sono molto diverse le une dalle altre, i vari volumi delle Expedition o della Fauna e Flora che si trovano in Sala Affreschi, e i volumi monografici di grandi dimensioni le cui dimensioni sono tra i 30 e i 60 cm.

Dalla seguente tabella si evince lo spazio lineare occupato per ogni collocazione:

Location	Collocazione	CM
1MAR	SC	34464
1TER	SC	14347.5
2MAR	BA, IB	33124
2TER	BG	34371,7
3MAR	AS, ES	32564
3TER	ZG	71784.9
4MAR	CF	49778.5
4TER	CF	433,815
5MAR	Monografie	29708
5TER	Monografie	26826.8
Totale		570390

Art. 2

Ammontare dell'appalto a base di gara

L'importo presunto posto a base di gara per la fornitura ammonta a € 200.000,00 IVA esclusa (importo soggetto a ribasso d'asta).

Il prezzo indicato in offerta si intende onnicomprensivo di tutte le voci di costo inerenti l'appalto.

Art. 3

Caratteristiche della fornitura

Gli arredi compatti per biblioteche, che necessitano di incrementare lo spazio di archiviazione con armadi appositamente studiati per la conservazione di volumi, dovranno avere le caratteristiche minime di seguito indicate ai successivi punti da 1 a 15:

1. Per gli armadi compattabili non sono accettate strutture con montanti o fianchi da scaffale.
2. Gli armadi compattabili dovranno avere un sistema antiribaltamento.

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante



3. Gli armadi compattabili dovranno essere predisposti per eventuale futuro prolungamento dell'altezza, non sono accettati dei sopralzi da "appoggiare" sulla struttura dell'armadio esistente.
4. Gli armadi compattabili non dovranno avere guarnizioni o finiture potenzialmente infiammabili.
5. Tutte le parti meccaniche di funzionamento dovranno essere ispezionabili.
6. I fianchi e i divisori dovranno essere ancorati alla base tramite viti in acciaio.
7. Tutti gli antipolvere dovranno essere realizzati in lamiera piegata e verniciata e dovranno essere saldati sui fianchi e cappelli degli armadi compattabili.
8. Gli armadi compattabili dovranno avere una struttura delle basi realizzata con lamiera dello spessore minimo di 10/10, mentre il castelletto di traino (cioè la parte che appoggia sul binario antiribaltamento) dovrà essere realizzato con lamiera dello spessore minimo di 20/10, invece le restanti parti dovranno essere realizzate con lamiera dello spessore minimo di 6/10.
9. I piani degli armadi compattabili dovranno essere corredati da un bordo posteriore rialzato e dovranno garantire una portata minima di 50/60 Kg, tale prova dovrà essere dimostrata con apposita certificazione.
10. Lo spostamento degli armadi compattabili dovrà poter avvenire manualmente a mezzo di un demoltiplicatore, comandato da un volante.
11. Gli armadi compattabili dovranno essere dotati di sistemi di blocco che impedisca lo spostamento del singolo armadio, e di blocco totale dell'impianto.
12. Gli armadi compattabili dovranno scorrere su appositi binari a terra.
13. Gli armadi compattabili dovranno avere un dispositivo portascheda saldato sul fianco stesso.
14. Gli armadi compattabili dovranno essere verniciati a forno con polveri termoindurenti e antigraffio.

MISURE DEI ARMADI

- L'impianto su binari deve essere montato in due luoghi diversi, cioè le misure dei armadi dovranno essere in grado di soddisfare entrambe le due soluzioni di locazione e comunque dovranno essere modulari e facilmente adattabili a diverse soluzioni.

Caratteristiche dei locali per lo stoccaggio temporaneo

- a) I locali devono essere compartimentati e dotati di un adeguato sistema antincendio, secondo le norme di legge, che sia in grado di fornire gli strumenti ai VVFF per assicurare le migliori condizioni operative in caso di incendi o emergenze applicando le finalità ed i principi di base sanciti dalle indicazioni normative in materia che consentono di individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare per i ridurre i rischi connessi ai pericoli presenti nell'attività correlandoli ai criteri generali di sicurezza antincendio relativo al carico di incendio specifico
- b) I locali devono garantire il controllo degli accessi e essere dotati di idonee dotazioni anti intrusione a protezione del patrimonio librario
- c) Ai locali deve essere garantito l'accesso da parte del personale SZN, e di eventuale personale esterno appositamente autorizzato dal personale SZN, secondo modalità e calendario condivisi
- d) I locali devono essere idoneamente arieggiati e privi di umidità
- e) I locali devono essere nella provincia di Napoli (o immediatamente limitrofi)

E' possibile che non tutta la consistenza sia oggetto dello spostamento ove fosse possibile parziale dislocazione in altri locali dell'Ente o dismissione di copie non di interesse per i beni bibliotecari, per cui questi valori sono da considerare come orientativi e "massimi" ed andranno rivisti in seguito a sopralluogo e quantificati all'atto della effettiva movimentazione dei volumi.

Art. 4

Rispondenza in materia sociale e ambientale

Ai fini dell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario del contratto è tenuto al rispetto degli obblighi vigenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del D.Lgs. 50/2016, per quanto applicabili.

Art. 5

Oneri ed obblighi dell'appaltatore

A) Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

1. tutte le spese e i rischi relativi allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
2. manlevare la Stazione Zoologica dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante



3. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli inerenti la sicurezza, per consentire alla Stazione Zoologica di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel presente capitolato;
4. adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dalla Stazione Zoologica;
5. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
6. eseguire le prestazioni contrattuali in conformità alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato;
7. sostenere, a proprio esclusivo carico, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.

B) L'Appaltatore, inoltre, si obbliga:

1. a eseguire la fornitura impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli atti di gara;
2. a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
3. ad avvalersi, nell'esecuzione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali della Stazione Zoologica nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
4. alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
5. a sopportare tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione in sicurezza delle forniture previste;

Art. 6

Garanzia

Tutti i prodotti devono essere garantiti per una durata di 24 mesi (2 anni) contro tutti i difetti di fabbricazione e di 12 mesi (1 anno) per tutti i difetti di montaggio. *La garanzia per i difetti di montaggio dovrà essere automaticamente rinnovata dopo il trasloco degli armadi compattabili che avverrà a seguito della sistemazione dell'attuale sede.*

La SZN deve denunciare tempestivamente all'Appaltatore i difetti e i vizi riconosciuti.

L'Appaltatore deve intervenire, per ripristinare la piena funzionalità del sistema, entro settantadue ore lavorative dalla richiesta, inoltrata dalla SZN.

Qualora l'Appaltatore provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale della SZN o da essa incaricato, le spese di riparazione, che l'Appaltatore è tenuto comunque ad eseguire entro i termini citati nel presente articolo, sono a carico della SZN.

Art. 7

Assistenza post garanzia

L'Appaltatore si impegna a fornire assistenza tecnica post-garanzia per un periodo di 12 mesi su richiesta della SZN. Tale assistenza deve mantenere le caratteristiche dello strumento e garantire adeguati livelli prestazionali.

Art. 8

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 9

Avvio dell'esecuzione del contratto

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante



L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio e completamento dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Art. 10

Consegne

Entro il diciottesimo mese di stoccaggio è prevista la riconsegna "shelf-to-shelf" dei volumi e relativi compact nei locali messi a disposizione dalla Stazione Zoologica di Napoli. La riconsegna sarà oggetto di valutazione congiunta tra Appaltante ed Appaltatore.

Art. 11

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 13

Variazioni entro il 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 14

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) avverse condizioni climatiche;
- 2) cause di forza maggiore;
- 3) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante



direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 15

Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 16

Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) quando per la natura dei prodotti da fornire da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- 2) quando si tratti di appalti di forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Art. 17

Termini per concludere la verifica di conformità

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

Art. 18

La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale

Il direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 19

Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 20

Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformità

I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante



Art. 21

Emissione del certificato di verifica di conformità

La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Se i beni non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli *in toto* o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura.

In tal caso, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 48 ore o diverso termine posto dall'amministrazione.

Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante.

Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 22

Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 23

L'attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 24

Penali in caso di ritardo

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del contratto, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all'1 (uno) per mille del valore dell'intera fornitura ad un massimo dello 0,5% dell'intera fornitura. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti o del servizio effettuato.

Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata Direttore Generale propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Direttore Generale, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante



Art. 25

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 26

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 27

Pagamenti

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFWOSM.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva accesso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante



art. 3.

Art. 28

Fideiussione definitiva

Anteriormente alla stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali risultante dall'aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.

Art. 29

Coperture assicurative

L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a stipulare o a dimostrare di possedere una polizza assicurativa di **Responsabilità civile verso terzi**, a beneficio della Stazione Zoologica e dei terzi e per l'intera durata di esecuzione della fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di esecuzione della fornitura. Il massimale deve essere non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona (massimale "unico").

In particolare la polizza deve tenere indenne la Stazione Zoologica, compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alla Stazione Zoologica, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto, anche con riferimento alla relativa fornitura, inclusi i seguenti danni:

- ✓ ai locali nei quali è eseguita la fornitura;
- ✓ da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio a seguito di sinistro garantito in polizza;
- ✓ a cose da incendio di beni dell'Appaltatore.

Tutti gli operatori economici sono inoltre obbligati, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto a stipulare un contratto di assicurazione a partire dalla consegna dei beni fino a loro restituzione in grado di coprire rischi per furto, incendio o ogni altri possibile danno o perdita con responsabilità civile o penale. L'assicurazione deve essere stipulata dall'aggiudicatario in favore della stazione appaltante in ordine allo svolgimento di tutte le attività di esecuzione della fornitura con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per l'intero patrimonio librario consegnato.

Art. 30

Revisione dei prezzi delle forniture

Non sono ammesse revisioni del prezzo.

Art. 31

Cessione del contratto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 32

Contratto

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del Codice. Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per il contratto è a totale carico dell'Aggiudicatario che si obbliga all'assolvimento assumendosene la piena responsabilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 (Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 146 in data 26 giugno 2014).

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante



n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

Art. 33

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34

Foro competente

I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall'art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Campania.

Napoli, 01/08/2017

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Saggiomo

Per accettazione

Timbro e firma del legale rappresentante